

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

le informazioni utili per i Lavoratori coinvolti

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 emergenza epidemiologica COVID-19

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n°18, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Il ricorso alla CIGO può essere:

- ⇒ **a zero ore** quando il lavoratore è sospeso per tutta la settimana;
- ⇒ **a orario ridotto**, quando le ore di sospensione non coprono tutta la settimana lavorativa ma solo una parte.



I lavoratori che possono esserne interessati: operai, apprendisti, intermedi, impiegati e quadri, assunti a tempo indeterminato, a termine o part-time e con contratto d'inserimento.

Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di: dirigenti e gli avventizi agricoli.

La procedura di consultazione sindacale: in caso di riduzione o sospensione dal lavoro l'azienda ha l'obbligo di informare preventivamente le RSA/RSU o le OO.SS. di categoria più rappresentative a livello territoriale, le cause di sospensione, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Le OO.SS. possono chiedere un esame congiunto che, stante la situazione di emergenza sanitaria può essere **svolto in via telematica** entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, in tale occasione verrà redatto un verbale contenente: *la data d'inizio, il periodo, il numero di lavoratori coinvolti e il tipo di sospensione.*

Le OO.SS. solitamente chiedono l'anticipo del pagamento della Cigo da parte delle aziende, questo significa ricevere direttamente nel cedolino retributivo la relativa indennità. L'anticipo però da parte Aziendale non è obbligatorio.

Sede di UDINE

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine
☎ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisl.it

Sede di GEMONA

Via Roma, 148 - 33013 Gemona
☎ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisl.it

Sede di PORDENONE

Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone
☎ 0434 549914 - fax: 0434 45085
e-mail: fai.pordenone@cisl.it

Sede TRIESTE GORIZIA

Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia
☎ 0481 533321 Fax 0481 34615
e-mail fai.gorizia@cisl.it



Durata: *l'integrazione salariale ordinaria può essere corrisposta per 9 settimane e comunque nel periodo intercorrente dal 23 febbraio 2020 al mese di Agosto 2020.*



A partire da marzo 2009 le settimane di Cassa vengono compute prendendo a riferimento le singole giornate di sospensione del lavoro e quindi considerata *una settimana utilizzata* quando la somma delle singole giornate raggiungono la settimana intera.

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Il trattamento economico: ogni anno vengono adeguati gli importi delle retribuzioni da prendere a riferimento ed i massimali di Cig (*circolare Inps n.20 del 10 febbraio 2020*) che si distinguono in due fasce.

La retribuzione di riferimento è data dal lordo mensile del lavoratore e dalle quote degli istituti a maturazione annuale (es. 13[^] e 14[^]).

Il calcolo della Cigo, pur avendo un massimale mensile fisso, **è variabile da mese a mese**, in quanto *dipende dalle ore lavorative di calendario previste nel mese interessato* alla Cassa; infatti l'importo mensile della Cigo deve essere diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato ed il risultato deve essere moltiplicato per le ore per le quali è intervenuta la Cigo.

Esempio mese di marzo 2020: *22 giorni lavorabili x 8 ore = 176 ore*
939,89 € (imponibile fiscale) : 176 (ore) = € 5,34 retribuzione lorda oraria in Cigo

Retribuzione di riferimento	Cigo Mensile massimale	Trattenuta previdenziale	Imponibile fiscale	Importo orario Cigo
fino a 2.159,48	€ 998,18	5,84%	€ 939,89	Variabile in base alle ore del mese
oltre 2.159,48	€ 1.199,72	5,84%	€ 1.129,66	

Ferie – ROL ed ex festività: quando la CIGO assume per il lavoratore *carattere continuativo, di norma non maturano* le ferie ed i permessi.

Nel caso in cui il lavoratore, possa vantare un'attività lavorativa per un periodo superiore alla metà del mese stesso, è prevista la maturazione dell'intero rateo di ferie e permessi.

Assegno per il nucleo familiare: spetta per intero, come se il lavoratore non fosse sospeso.



13 → 14

13[^] e 14[^] Mensilità: se la CIGO è a zero ore la 13[^] e 14[^] è compresa nel massimale retributivo mensile (chi è sospeso mese intero non matura i ratei di 13[^] e 14[^]); mentre se il lavoratore nel mese ha un'attività lavorativa superiore alla metà delle giornate lavorabili del mese ha diritto al rateo intero di 13[^] e 14[^].

Malattia:

- ✓ in caso di *sospensione a zero ore*, il lavoratore potrà continuare ad usufruire della Cigo, in quanto l'attività è totalmente sospesa e non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore;
- ✓ qualora vi sia attività lavorativa *ad orario ridotto* la malattia prevale sulla Cigo ed è dovuta l'indennità di malattia,
- ✓ qualora la malattia sia precedente all'inizio della sospensione per Cigo, si avranno due casi:
 - ✚ se tutto il personale in forza nel reparto cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigo dall'inizio della stessa;
 - ✚ qualora, invece, non venga sospeso dal lavoro tutto il personale del reparto cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia prevista dal Ccnl.

In caso di malattia, è sempre necessario avvisare l'azienda, nei termini previsti dal Ccnl; altresì osservare gli orari di reperibilità:

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Incluso sabato - domenica se compreso nel certificato medico



Infortunio: qualora il lavoratore incorra in infortunio, lo stesso prevale sulla Cassa Integrazione.

Maternità: le lavoratrici in maternità non possono essere sospese in Cigo durante tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento dell'anno di vita del bambino; *salvo* in cui sia sospesa l'intera attività dell'azienda o del reparto in cui la lavoratrice prestava attività. In questo caso il periodo di interdizione obbligatorio e la relativa indennità, prevalgono sulla Cigo.

Scatti di Anzianità: anche in Cigo, continuano a maturare.

Fondo Alifond o Fondapi: nei periodi di Cigo la trattenuta a carico del lavoratore per il Fondo Complementare è *sospesa* per tutte le giornate di Cigo effettuate. Il TFR viene regolarmente versato al Fondo Complementare.

Trattamento di fine rapporto (TFR): matura per intero a completo carico dell'azienda.

Trattamento Previdenziale (pensione): i periodi trascorsi in Cigo sono riconosciuti per il conseguimento del diritto alla pensione d'anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti. I contributi pur essendo figurativi valgono come fosse lavoro effettivo in quanto nel calcolo della pensione l'Inps terrà conto della retribuzione sulla quale è stata calcolata la cassa integrazione stessa; quindi la retribuzione di riferimento ai fini della pensione durante i periodi di Cigo sarà quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato.

Festività: qualora durante il periodo di Cassa cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento, tenendo conto che i lavoratori del nostro settore hanno una retribuzione mensilizzata;

Festività infrasettimanali:

- ✓ *sospesi a zero ore:* viene retribuita la Cassa e non la festività;
- ✓ *a orario ridotto:* le festività sono a carico del datore di lavoro;

Le festività cadenti di domenica sono a carico del datore di lavoro sia in caso di sospensiva a zero ore che a orario ridotto.

Permessi L 104: si riproporzionano in base ai giorni di effettivo lavoro.

Permessi donazione sangue: se il lavoratore è sospeso in Cigo, non spetta la retribuzione della giornata, ma la cassa integrazione.



Cara/o Lavoratrice/lavoratore in questo periodo particolare, come saprai, non possiamo effettuare le normali assemblee informative e quindi incontrarci di persona, ma crediamo di farti cosa utile inviandoti questa nostra prima informativa. Appena le condizioni lo consentiranno sarà nostra premura incontrarti personalmente.

Nel frattempo per ogni tua esigenza puoi contattarci ai cellulari sotto riportati. A Presto.

FAI Cisl del Friuli Venezia Giulia

per TUTTE le INFORMAZIONI CHIAMA la FAI CISL

OPERATORE	CELLULARE	Territorio
GOBBO STEFANO	331.6461275	Udine/Alto Friuli
SPELAT GIORGIO	337.1576642	Alto Friuli/Udine

SAVI MARCO	333.6580833	Trieste/Gorizia
MARSON MICHELA	335.1055244	Gorizia/Trieste
MENEGOZ ANDREA	338.7853911	Pordenone
FAI PORDENONE	334.6645620	Pordenone

www.faicisfvg.it